

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: *Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei* - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

FAQ

- 1) In riferimento al contributo per investimenti di ammodernamento ovvero miglioramento finalizzati alla promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private, possono accedere al suddetto contributo esclusivamente le infrastrutture con attività teatrale-cinema-museo già in essere oppure è anche possibile presentare progetti relativi a strutture in corso di ristrutturazione o realizzazione i cui iter siano già formalmente deliberati e operativi?

L'avviso è finalizzato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e private attive (obiettivo 2) e nei cinema pubblici e privati attivi (obiettivo 3).

In caso di risposta positiva, in quale fase dell'iter autorizzativo detti progetti devono precisamente trovarsi per poter concorrere al contributo PNRR senza incorrere nel rischio di esclusione?

Nel rispetto dei criteri di eleggibilità contenuti all'art. 3 e dei criteri di Criteri di ammissibilità di cui all'art. 5 dell'Avviso, **sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020** a condizione che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241 e che siano:

- a. assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A tal fine si precisa che i costi stimati dei progetti inclusi nel presente Avviso non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020.

- 2) È possibile considerare ammissibile il progetto di efficientamento energetico relativo ad uno spazio (spazio culturale polivalente costantemente aperto al pubblico) in cui vengano svolte contemporaneamente in modo continuativo una o più attività museali, e un programma di attività teatrali, musicali, di danza e cinema durante tutto l'anno?

L'avviso riguarda **sale teatrali e cinematografiche**, pubbliche e private, utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, **alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche** per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del Regolamento UE n. 651/2014.

- 3) Secondo quale parametro o autorizzazione viene definita la capienza della sala e/o delle sale (teatrali, cinematografiche o polivalenti)? Tenendo conto che gli interventi in oggetto si riferiscono all'efficientamento energetico delle strutture per come sono e non in relazione agli effetti che su

queste producono le normative che regolano l'accesso del pubblico agli spettacoli, farà testo la certificazione di agibilità dell'impianto (che riporta l'indice di affollamento previsto per la sala) o l'autorizzazione al pubblico spettacolo?

Si fa riferimento a quanto riportato nella licenza di agibilità per pubblico spettacolo.

- 4) Secondo gli articoli 4.2 e 9.1 sono ammessi al contributo gli interventi le cui procedure siano iniziate a partire dal 1 febbraio 2020. Quale è la documentazione necessaria al fine di ottenere l'ammissibilità della spesa per interventi già realizzati? È necessario che i lavori siano ancora in essere o è possibile presentare domanda anche in caso di avvenuta chiusura dei lavori?

Sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con atti formali ai sensi della normativa vigente, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241 e che siano:

- a. assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

L'art. 17, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce che "le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento". Il termine "avviato" si riferisce alle fasi iniziali di una misura. In altri termini, per considerare ammissibili le spese dovrà valutarsi la data di avvio (successiva al 1° febbraio 2020) dei progetti cui tali costi afferiscono e non la data di maturazione della spesa.

Le prescrizioni regolamentari sono quindi unicamente connesse alla fase di avvio della misura e non sono previste condizioni inerenti il fatto che il progetto debba essere ancora in corso. Quindi, con riferimento al caso in specie, fatto salvo quanto previsto nell'ambito dell'avviso pubblico, che quale "*lex specialis*" può prevedere indicazioni più restrittive, possono considerarsi ammissibili le spese riferite a misure che risultano di fatto concluse alla data dell'avviso pubblico di riferimento.

Per quanto attiene la documentazione riferita agli interventi già realizzati, gli stessi non differiscono rispetto alla disciplina prevista per i nuovi interventi, dovendo quindi soddisfare tutti gli adempimenti previsti dalla norma comunitaria e nazionale vigente, nonché quelli specifici inerenti il PNRR (in particolare M&T, DNSH, *tagging*, etc). Con riferimento specifico al DNSH si rinvia alla circolare RGS 32/2021 pubblicata in data 30 dicembre 2021.

- 5) Non essendovi un numero stabilito di progetti finanziabili, il posizionamento in graduatoria è decisivo per l'accesso al contributo. Ma vincolato all'esaurimento dei fondi. La tempistica di presentazione della domanda, però, non incide sulla valutazione dei punteggi relativi alla qualità del progetto. È corretta questa interpretazione?

È corretta. Ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso, **la concessione del contributo sarà determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un'apposita Commissione** istituita presso il Ministero, sulla base dei criteri di valutazione riportati all'art. 9 dell'Avviso.

- 6) È possibile incrementare una voce di costo già finanziata parzialmente da altri programmi ai fini di migliorare e/o ingrandire l'intervento in atto senza incorrere nel c.d. doppio finanziamento?

Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che **il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura**. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: *“Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”*. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti *“...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”* (divieto di doppio finanziamento).

A tal fine si richiama quanto contenuto nella **Circolare n. 33 del 31/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato** che fornisce specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

<https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf>

7) Sebbene all’articolo 1, comma 1, tra le finalità è indicato che gli interventi di efficienza possono essere legati anche a Climatizzazione, Illuminazione, Comunicazione e Sicurezza, all’articolo 4, comma 1, sembrerebbero non essere indicati gli interventi sugli impianti di climatizzazione e illuminazione, ma solo interventi sull’involucro edilizio.

All’articolo 4, comma 4, si chiede di assolvere al principio DNSH che sembrerebbe poi essere stato collegato anche all’esclusione di *“attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle”*.

Ciò significa che negli interventi ammessi a finanziamento sono esclusi interventi di installazione delle caldaie a gas metano sebbene siano a condensazione? Che comunque come sopra indicato non sembrerebbero essere esplicitate tra gli interventi ammissibili?

Gli interventi sugli impianti di climatizzazione e illuminazione sono inclusi alla lettera c dell’art. 4.

Con riferimento al secondo quesito, si fa presente che **gli interventi oggetto del finanziamento a valere sull’Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei, devono contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici nel rispetto del principio *Do No Significant Harm (DNSH)***. Pertanto, nella scelta degli interventi e delle tipologie di apparecchiature da installare, si rimanda alle indicazioni contenute nelle schede tecniche contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, diramata con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato.

Cliccando al seguente link: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>, si potrà accedere al sito “Italia domani”, alla sezione dedicata al principio Do no significant harm, dove sarà possibile scaricare:

- le autovalutazioni DNSH compilate dalle Amministrazioni in fase di predisposizione del Piano;
- la Guida operativa;
- le check list di verifica e controllo;
- la normativa e i documenti di riferimento.

8) Art. 2 Dotazione finanziaria, comma 8 - In riferimento al tema della Cumulabilità si fa riferimento al regolamento 651/2014 che definisce un importo massimo dell’80%, pertanto il limite massimo anche

se cumulato con altri incentivi sarebbe comunque pari all'80% o comunque per importi superiori ai 2 milioni non superiore alla differenza tra costi ammissibili e risultato operativo dell'investimento.

È corretta tale interpretazione?

L'art. 2, comma 8, prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 in materia di doppio finanziamento, per cui si rinvia alla precedente FAQ n. 6, il contributo concesso sulla base dell'Avviso è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali ovvero riconosciuti da altre pubbliche amministrazioni, a condizione che non vengano superati i limiti di intensità di aiuto di cui all'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014.

- 9) Art. 4 Interventi ammissibili, comma 3 - I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a 5 anni se beni mobili e 10 anni se beni immobili dal collaudo e/o regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture, ovvero altro documento equipollente nel caso di interventi non soggetti alla disciplina degli appalti. Il mancato rispetto dei suddetti vincoli comporta la revoca del contributo erogato.

Ci sono degli interventi che hanno una vita utile inferiore ai 10 anni, vedi tabelle GSE.

ALLEGATO 1

TABELLA 1 – Tipologie degli interventi

Tipologia intervento	Vita utile (U) [anni]		Tipologia Certificati Bianchi	
	Nuova installazione	Sostituzione	Tipo I	Altra tipologia
			riduzione consumi energia elettrica	riduzione consumi gas e/o altro
Settore civile				
Installazione di caldaie e generatori di aria calda	10	7	X	X
Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti e/o surgelazione	7	5	X	X
Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici	10	-	X	X
Nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero"	10	-	X	X
Retrofit di "edifici a energia quasi zero"	-	5	X	
Installazione di sistemi per l'illuminazione privata	7	-	X	
Retrofit di sistemi per l'illuminazione privata	-	5	X	
Installazione di economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica	7	5		X

(Fonte GSE)

Si potrebbe chiarire se è possibile sostituirli prima dei termini di cui sopra con beni di efficienza maggiore senza che ciò comporti la perdita del contributo?

Non risulta possibile sostituire i beni mobili prima dei 5 anni indicati.

Nel caso di chiusura del teatro o del cinema o di cambio di destinazione di uso degli spazi non c'è revoca, l'importante è che i sistemi continuino a funzionare. È corretta tale interpretazione?

I limiti posti sono a garanzia dell'investimento pubblico e degli obiettivi specifici della Misura, contenuta nel PNRR approvato, il cui oggetto d'intervento sono i teatri e i cinema pubblici e privati. Di

conseguenza, non risulta ammissibile un cambio di destinazione d'uso degli spazi. L'infrastruttura deve essere attiva

10) Art. 5 Criteri di ammissibilità e motivi di esclusione, comma 2 - Sono ammissibili le domande che soddisfano i seguenti requisiti di ammissibilità:

[...]

b. completezza della documentazione a corredo della domanda, tra cui, ai fini dell'istruttoria formale l'Autodichiarazione in cui si attesti:

- eleggibilità del soggetto proponente;
- rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia con particolare riferimento ai vincoli in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;
- rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, con particolare riferimento alla prevenzione di conflitti di interessi, frodi e corruzione;
- rispetto del Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e secondo le indicazioni delle Linee Guida MEF;

Visto che sono richiamati vari regolamenti e che i beneficiari si impegnano a rispettarli è possibile far avere una linea guida che riporti in maniera chiara, trasparente e più specifica che cosa i vari soggetti si impegnano a sottoscrivere o almeno se è possibile esplicitarli in maniera chiara negli allegati?

All'interno del sistema informativo è presente il modello di autodichiarazione. Progressivamente alla loro uscita, l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale, nella pagina dedicata all'Avviso, ogni circolare e indicazione utile alla presentazione delle domande.

11) Le linee guida del MEF sul DNSH dovrebbero essere: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH). È corretto?

Sì, sono scaricabili al seguente link: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>

12) Articolo 7 comma 2 lettera g - Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;

Si possono specificare quali sono le spese per l'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili e un eventuale limite da rispettare?

A titolo esemplificativo, fermo restando l'obiettivo dell'efficientamento energetico dell'infrastruttura, potrebbero essere considerate in quanto strumentali e direttamente collegate agli interventi di riduzione dei consumi energetici, anche le spese per attrezzature, impianti e beni strumentali

finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili.

Paradossalmente potrei fare una sostituzione di alcuni led ed il resto dell'intervento tutto sulla sicurezza?

No. L'intervento in via principale e prioritaria deve migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale/creativo.

I progetti devono prevedere **interventi significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento dell'eco-efficienza e una riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici e privati**, volti al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica, evidenziando in termini quantitativi (es: riduzione classe energetica dell'edificio, minori costi energetici) i benefici previsti.

13) Art. 9 Modalità di valutazione e approvazione della domanda

In merito ai punteggi si chiede se usciranno delle linee guida più specifiche per identificare in maniera oggettiva il punteggio dei vari sotto criteri (es. quanti punti ottengo se si invia un progetto preliminare o definitivo o esecutivo, oppure il punteggio in funzione dei risparmi o della CO2, ecc). Ciò è necessario per valutare da parte del richiedente se il progetto che si vuole presentare possa superare i 51 punti minimi richiesti e definire strategia e costi di questa prima fase a carico e totale rischio del soggetto attuatore.

La valutazione è posta in capo alla Commissione.

Inoltre si dovrebbero definire altri punti come ad esempio le modalità di calcolo della CO2 che può essere diversa (es. LCA, non LCA, differenti coefficienti dovuti a fonti diverse, ecc.)

Ogni soggetto proponente può indicare la modalità di calcolo, dichiarando il metodo di calcolo.

In merito ai punteggi è valutata l'incidenza dei risparmi energetici sul bilancio dell'organismo proponente. Questa voce può creare dei paradossi es. interventi su una stessa struttura se presentata dal proprietario es il Comune può avere un punteggio inferiore a parità di risparmi attesi rispetto alla domanda presentata dal gestore solo perché probabilmente i bilanci non sono paragonabili. Inoltre quando si parla di bilancio quindi si fa riferimento al valore della produzione?

La documentazione dovrà evidenziare in termini quantitativi (es: riduzione classe energetica dell'edificio, minori costi energetici) i benefici previsti.

Come si dimostra il livello di fruibilità e accessibilità?

Il livello di fruibilità e accessibilità dovrà essere descritto nella relazione progettuale nella quale dedicare un'apposita sezione per mettere in evidenza e valorizzare i due aspetti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, la relazione dovrà contenere un capitolo specifico che illustri l'aderenza del progetto a ciascun criterio indicato all'art. 9, comma 2.

14) Art. 10 Obblighi del Soggetto attuatore, comma 2 e comma 3.

Comma 2, lettera j) - Obbligo di trasmettere una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto.

Si potrebbe far rispettare questo obbligo solo per progetti di durata superiore a tot anni e di importo superiore ad una certa cifra. Ad esempio un progetto di 8 mesi anziché inviare due relazioni ne potrebbe inviare solo 1.

Comma 2, lettera m) - Obbligo di trasmettere con cadenza almeno bimestrale la rendicontazione delle spese sostenute.

Anche in questo caso si potrebbe far rispettare questo obbligo solo per progetti di durata superiore a tot anni e di importo superiore ad una certa cifra.

Con riferimento all'art. 10, comma 2, lettere j) e m), relative alle tempistiche indicate e le modalità di rendicontazione, si rappresenta che tali vincoli sono posti dalle regole di attuazione del PNRR e sono tassativi.

Lettera p) Rispettare il principio della parità di genere.

Come si dimostra per questa tipologia di progetto?

È necessaria una dichiarazione (presente nel modello di Autodichiarazione) che il progetto rispetterà il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e **producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere.**

Comma 3:

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR individuati nel presente articolo saranno attivati, ove possibile, i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

Cosa significa, che non è applicabile ai soggetti attuatori delle misure? Il mancato rispetto degli obblighi quali ripercussioni ha sui soggetti che realizzano gli interventi?

In ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi e agli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR così come individuati dall'Avviso o nelle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, la facoltà di attivare i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 del D.L. n. 77/2021 è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti attuatori pubblici. Nel caso di soggetti attuatori privati si procederà secondo le disposizioni dell'art. 18 dell'Avviso.

15) All'Art. 3 comma h del bando è scritto "Ai fini della partecipazione si richiede, il possesso dei requisiti di seguito indicati, attestati tramite Autodichiarazione:

(...)

h. che la sala teatrale o la sala cinematografica è annualmente utilizzata a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della sua capacità."

Quindi una sala cinematografica che ha attività ordinaria di proiezioni di film commerciali non può presentare domanda?

Le sale teatrali e cinematografiche devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del suddetto Regolamento UE n. 651/2014.

16) Visto che l'avviso ammette sia la partecipazione dei soggetti pubblici che soggetti privati, secondo quale normativa sono erogati questi aiuti di stato?

Ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, in particolare dell'art. 53 "Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio".

17) In merito all'art.1 (cit. "a valere sull'Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", anche in relazione ad interventi collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza") e all'art.4, sono da ritenersi ammissibili gli interventi relativi alla sostituzione di apparecchi illuminanti e di componenti per la climatizzazione quali generatori di calore, gruppi frigoriferi, unità di trattamento aria e relative condutture e allacci elettrici?

Sì.

Per la definizione degli interventi e la scelta delle apparecchiature, si rimanda, inoltre, a quanto specificato alla FAQ n. 7 in merito al rispetto del principio *Do No Significant Harm* (DNSH).

18) Qualora il fondo assegnato da graduatoria, risulti significativamente inferiore alla spesa prevista (es 40% dell'importo), il soggetto attuatore potrà ridurre la consistenza dell'intervento proporzionalmente alla disponibilità delle proprie risorse?

In astratto non è possibile perché tale rimodulazione andrebbe a modificare il progetto valutato dalla Commissione e ammesso in graduatoria. La rimodulazione inoltre potrebbe non dare le stesse garanzie di risultato e raggiungimento degli obiettivi posti.

19) In merito all'art.2, è da ritenersi ammissibile la richiesta di contributo indicato all'Obiettivo 3 per il miglioramento della eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici di una sala per cinema esistente all'interno di un edificio teatrale dove è presente una sala teatrale per la quale si chiederà contributo indicato all'Obiettivo 2?

Per la medesima struttura, il proprietario e/o gestore potrà presentare un'unica domanda di contributo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del Regolamento UE n. 651/2014.

20) In merito all'art.4, sono da ritenersi ammissibili gli interventi per la sostituzione dei sistemi digitali di automazione della meccanica di scena (PLC, encoder, ecc)?

Sono da ritenersi ammissibili gli interventi per la dotazione di apparecchiature digitali per la ripresa, registrazione, trasmissione streaming funzionali alla fruizione degli spettacoli teatrali?

No, perché questi interventi non contribuiscono all'obiettivo di efficientamento energetico degli edifici.

Sono ammissibili solo gli interventi che contribuiscono (indicando con precisione i modi e i dati tecnici) all'obiettivo di efficientamento energetico.

21) L'adesione al Bando è consentita anche ai gestori e/o proprietari che decidono di riattivare quelle Sale teatrali chiuse precedentemente alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico?

Il bando fa espresso riferimento a sale teatrali pubbliche e private attive e cinema pubblici e privati attivi (art. 1, comma 1).

22) L'adesione al Bando è consentita anche a quei soggetti che decidono di intraprendere l'esercizio teatrale con conseguente apertura di un nuovo teatro?

Si rimanda alla risposta alla FAQ n. 21

23) Da quanto analizzato, il Bando prende come modello, per parametrare i costi sostenuti di energia consumata, l'anno solare precedente alla pubblicazione dell'Avviso. Tuttavia, a causa delle numerose

chiusure, i consumi sostenuti sono stati molto contenuti. Tale prescrizione può influenzare o avere inevitabili riflessi sulle domande da presentare?

Ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso, la concessione del contributo sarà determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero, sulla base dei criteri di valutazione riportati all'art. 9 dell'Avviso.

La valutazione dei risparmi conseguibili in termini di riduzione dei consumi di energia a regime in rapporto ai consumi energetici ex ante (anno solare precedente alla pubblicazione dell'Avviso) è solo uno dei sotto criteri del criterio e può essere esplicitato in astratto ed in concreto in sede di relazione.

24) Preso atto del criterio di valutazione secondo un determinato punteggio assegnato dalla preposta Commissione, abbiamo constatato come molte aziende si trovino in difficoltà ad ottenere la valutazione minima (51 punti) per poter accedere allo step successivo. Effetto, questo, generato dall'inflessibilità del calcolo dei punteggi. Si è valutato questo aspetto ed i riflessi che può avere anche considerati i tempi ristretti per istruire compiutamente la domanda in tutta la sua complessità?

Ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso, la concessione del contributo sarà determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero, sulla base dei criteri di valutazione riportati all'art. 9 dell'Avviso.

25) Il contributo concesso, secondo quanto previsto dal Bando, è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o riconosciuti da altre pubbliche amministrazioni nei limiti di intensità di cui art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014. Nel Bando tuttavia non viene menzionato il criterio del regime "de minimis". Come dovrebbe essere considerato tale aspetto?

Il contributo è concesso a fondo perduto per investimenti di ammodernamento ovvero miglioramento, di cui all'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014, finalizzati alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private. Tali infrastrutture devono essere utilizzate annualmente a fini culturali connessi, rispettivamente, alla primaria programmazione di opere teatrali e alla primaria attività di proiezione di opere cinematografiche per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera a), del suddetto Regolamento.